

REGOLAMENTO INTERNO DEL COLLEGIO DOCENTI

DELIBERA N. 1 DEL 03/09/2018



REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

3 settembre 2018

REGOLAMENTO INTERNO DEL COLLEGIO DOCENTI

DELIBERA N. 1 DEL 03/09/2018

Premessa

Il Collegio dei Docenti è l'organo collegiale le cui decisioni costituiscono il punto di partenza e lo strumento per la costruzione della mission dell'istituto. Il Collegio dei docenti è un Organo tecnico, le cui decisioni garantiscono l'espressione collettiva e l'unitarietà nell'attuazione della funzione didattica, educativa e formativa dell'Istituzione scolastica. In tale ambito, le sue scelte sono il risultato di un lavoro collegiale che ha come scopo la programmazione e la verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente e del criterio di trasparenza di ogni atto ufficiale.

Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dall'art. 7 del T.U: 297/74, da successivi provvedimenti normativi (D.Lsg 16.4.1994) e dalle disposizioni del CCNL.

TITOLO I – COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 1 – Composizione

Il Collegio docenti è presieduto dalla Dirigente scolastica e composto da tutte le docenti e i docenti in servizio a tempo indeterminato e determinato alla data della riunione.

La partecipazione alle sedute del Collegio costituisce adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio e rientra fra le attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL.

Viene costituito un unico collegio articolato in sezioni relative agli ordini di scuola presenti nell'Istituto. Il Collegio è convocato in seduta plenaria o per ordine di scuola, infanzia, primaria, secondaria di primo grado, o per articolazioni interne (Dipartimenti Disciplinari

Art. 2 – Competenze

Il Collegio dei Docenti realizza le finalità dell'istituzione scolastica, attraverso la progettazione didattico-educativa e formativo-orientativa. Tale progettazione è il risultato di un lavoro collegiale organizzato e articolato in protocolli di azione, sulla base di una attenta valutazione dei bisogni e delle risorse e di una effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. Le competenze del Collegio dei docenti, esercitate anche attraverso le sue articolazioni, sono di seguito elencate:

- elabora e delibera il Piano dell'Offerta Formativa annuale e triennale;
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto;
- definisce annualmente la programmazione educativo-didattica, favorendo il coordinamento interdisciplinare, anche al fine di adeguarla agli specifici contesti;

- individua le aree di attribuzione delle funzioni strumentali al P.O.F. con la definizione dei criteri d'accesso, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli alunni;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe/interclasse;
- promuove iniziative di formazione rivolte ai docenti dell'istituto;
- elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- programma e attua le iniziative per il sostegno/inclusione degli alunni disabili /DSA /BES;
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività extrascolastiche finalizzate all'ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto.

Art. 3 – Articolazioni

Il Collegio docenti, al fine di sviluppare modalità operative condivise e funzionali, si articola in Dipartimenti Disciplinari come da Regolamento allegato e in gruppi di lavoro composti da:

- docenti collaboratori e coordinatori di plesso
- funzioni strumentali
- referenti di progetto.

Art. 4 – Presidenza

Il Collegio è presieduto dalla Dirigente Scolastica e, in sua assenza, dalla docente collaboratrice appositamente delegata.

La Dirigente può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle delibere del Collegio prima della loro esecuzione.

Art. 5 – Attribuzioni della presidenza

Il Presidente coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, adottando ogni opportuna iniziativa e provvedimento, anche disciplinare; assicura l'effettiva trattazione dei punti all'ordine del giorno e il rispetto della libertà di espressione.

In caso di irregolarità nei comportamenti dei membri del Collegio, che rendano difficoltoso lo svolgimento dei lavori, il Presidente, salvi gli opportuni provvedimenti individuali, può disporre la momentanea sospensione dei lavori e, ove insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornare la seduta a nuova data.

Art. 6 – Segretario verbalizzante

Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite dalla Dirigente alla docente prima collaboratrice.

Qualora quest'ultima presieda in assenza della Dirigente è individuato il segretario supplente.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 7 - Convocazione

Il Collegio docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività docenti.

Il collegio docenti è, in via ordinaria, convocato con circolare della Dirigente notificata almeno 5 giorni prima della data della riunione; per sopravvenute urgenze la convocazione può essere notificata con preavviso inferiore .

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria dalla Dirigente oppure su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Art. 8 - Validità delle delibere

Il quorum strutturale per la validità della seduta è costituito dalla presenza di almeno il 50% più uno dei componenti in carica.

Il Presidente verifica le presenze tramite apposizione della firma sul foglio presenze. Il quorum strutturale deve sussistere per tutta la durata della seduta; in caso contrario la seduta è sospesa e aggiornata.

Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del quorum strutturale.

Tutte le assenze relative all'intera seduta o per parte di essa devono essere giustificate.

Art. 9 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno viene predisposto dalla Dirigente e comunicato con almeno 5 giorni di preavviso sulla data della riunione. Il Presidente del Collegio può modificare, motivandola, la successione dei punti all'ordine del giorno.

Per sopravvenuti adempimenti obbligatori successivi alla convocazione, l'o.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, con preavviso minimo.

L'o.d.g. può essere integrato, previa tempestiva comunicazione alla Dirigente, con ulteriori argomenti e proposte avanzate dai gruppi di lavoro, da altri organi collegiali dell'Istituto, da un terzo dei suoi componenti.

Al termine di ogni seduta possono essere indicati argomenti da inserire nell'o.d.g. della riunione successiva.

Art. 10 - Presentazione delle proposte

Le proposte iniziali, di rettifica, alternative o integrative devono essere presentate tempestivamente e fornire le seguenti indicazioni:

- punto all' o.d.g. a cui esse si riferiscono
- nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta
- specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere
- procedure di attuazione della proposta con indicazione dei tempi e delle risorse.

Due giorni prima della data di convocazione del collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in visione ed ai docenti stessi è permesso averne copia.

Art. 11 – Apertura della seduta

Il Presidente apre la seduta con le comunicazioni. Le comunicazioni relative a scadenze o adempimenti formali costituiscono regolare notifica e possono sostituire comunicazioni scritte. Le comunicazioni della Dirigente non sono oggetto di discussione, fatta salva espressa richiesta al Collegio.

Art. 12 - Svolgimento del dibattito collegiale

Il Presidente mette in discussione gli argomenti secondo l'ordine del giorno, riconosce il diritto di intervento e di replica, chiude la discussione al termine degli interventi e apre le operazioni di voto.

Per ogni punto all'o.d.g. la discussione è aperta dal relatore che illustra in sintesi l'argomento, e si conclude con una o più proposte sulle quali si esprime il voto collegiale.

Nella discussione ogni docente interessato può effettuare brevi interventi, specificando se trattasi: di richieste di chiarimenti, di proposte in rettifica o in alternativa di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.

Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento. In qualità di moderatore del dibattito il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 13 – Modalità di votazione

Il quorum deliberativo per la validità della votazione è costituito dal 50% più uno dei voti validamente espressi, esclusi gli astenuti e i nulli. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presidente mette a votazione la proposta di delibera, chiedendo di esprimere i voti contrari e gli astenuti; per differenza si calcolano i voti favorevoli.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

I punti trattati e votati non possono essere rimessi in discussione.

Art. 14– Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sospensione o aggiornamento della seduta

Nel caso del protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti oltre l'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data, che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente odg. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'odg.

Art. 16 – Verbale

Il verbale è redatto esclusivamente in formato elettronico dal segretario verbalizzante e approvato contestualmente al termine della discussione e della deliberazione di tutti i punti all'ordine del giorno. Il Presidente chiede al Collegio l'approvazione espressa del verbale. Qualora il verbale non sia letto e approvato integralmente, il presidente sospende e aggiorna la riunione.

E' data facoltà ai membri del Collegio di dettare testualmente o allegare a verbale, dopo averne dato

lettura, dichiarazioni personali. I verbali sono sempre consultabili su richiesta dei docenti.

La Dirigente è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Art. 17 – Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio docenti successiva alla sua approvazione e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi, fatte salve modifiche e integrazioni.

Modifiche e integrazioni possono essere proposte, per iscritto al collegio, dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate in sede collegiale.

Deliberato in sede di Collegio docenti del 03/09/2018.